

DELIBERAZIONE G.P. N. 1650-478837 DEL 6 DICEMBRE 2005

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI.. INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DI COLLAUDO E DI ALTRI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO. REVOCA D.G.P. n. 486 – 93449/2002 del 30 aprile 2002 e MODIFICA D.G.P. N. 243-71818/2003 DEL 25 MARZO 2003.

A relazione del Presidente.

Premesso che con propria deliberazione n 486 – 93449/2002 del 30 aprile 2002, in conformità a quanto previsto nell’art. 17, comma 12, della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e nell’art. 62 del regolamento di attuazione di tale legge, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, si approvavano gli indirizzi per l’affidamento di servizi di progettazione ed altri servizi tecnico amministrativi connessi, di importo inferiore ai 40.000,00 Euro;

Considerato che:

- l’art. 7, comma 1, lett. i), numero 5), Legge 1° agosto 2002 n. 166 – (Merloni-quater) ha modificato il citato articolo 17, comma 12, elevando l’importo di 40.000,00 Euro alla nuova soglia dei 100.000,00 Euro;
- l’art. 24, comma 5 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Legge Comunitaria 2004) ha sostituito il citato comma 12 dell’art. 17 della Legge Merloni (legge n.109/94), che, nella sua nuova formulazione, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a professionisti di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 “nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”

Rilevato che:

- la soppressione nel citato comma del riferimento ai professionisti di “fiducia” delle stazioni appaltanti determina l’abbandono del sistema della scelta fiduciaria del professionista, a favore di metodi di scelta che comportino la valutazione comparativa di offerte sulla base di criteri obiettivi e predeterminati;
- il generico richiamo al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza comporta la necessità di individuare indirizzi operativi che diano concreta attuazione ai principi stessi, per la realizzazione dei procedimenti finalizzati agli affidamenti di incarico.

Dato atto che:

- gli indirizzi per l’affidamento di servizi di progettazione approvati con la citata DGP n. 486-93449 del 30 aprile 2002, restano validi relativamente alla predisposizione dell’elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento degli incarichi, alla previsione dell’adeguata pubblicità della sua formazione ed

al ricorso al criterio di rotazione, in quanto attuativi e conformi ai citati principi di trasparenza e parità di trattamento.

- tali indirizzi devono essere integrati, in attuazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità, al fine di prevedere, come sopra precisato, che la scelta del professionista venga effettuata sulla base di offerte valutate applicando criteri (elementi e parametri) obbiettivi e predeterminati.

Considerato, inoltre, che l'art. 24, comma 7 della legge n. 62/2005 citata ha sostituito il comma 14 dell'art. 17 della Legge 109/1994 che, nella sua nuova formulazione, stabilisce che, nell'ipotesi di attività di progettazione e direzione lavori il cui valore superi la soglia comunitaria, l'affidamento diretto della direzione lavori al progettista "*è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione*", non essendo, invece, più previsto, in via generale, il criterio della priorità di affidamento della direzione dei lavori al progettista incaricato.

Attesa, pertanto, la necessità di procedere alla formulazione dei nuovi indirizzi per l'affidamento di servizi di progettazione, di direzione dei lavori e di altri servizi tecnico amministrativi connessi, di importo inferiore ai 100.000,00 euro, revocando la precedente propria deliberazione n 486 – 93449/2002 del 30 aprile 2002.

Atteso, inoltre, che:

- l'art. 28, comma 3, Legge 109/1994 attribuisce alla stazione appaltante la "*facoltà*", per i lavori di importo superiore ai 200.000 ECU ma non eccedente il milione di ECU, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
- con propria deliberazione n. 243-71818 del 25 marzo 2003, si approvavano, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 28, comma 3, Legge 109/1994, le linee d'indirizzo relative alla possibilità di sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, limitatamente ai lavori il cui importo contabilizzato risulti essere pari o inferiore a 500.000,00 Euro, fermo restando l'obbligo di procedere comunque con il formale collaudo in corso d'opera laddove siano state presentate riserve, ovvero la direzione dei lavori sia stata affidata a professionisti esterni nonchè nei casi previsti dall'art. 187, comma 3, del D.P.R. 554/99.
- con la medesima deliberazione si autorizzava, per gli anni 2003-2004, il ricorso a collaudatori esterni per i lavori il cui importo fosse pari o superiore a 500.000,00 Euro, anche in corso d'opera ove richiesto dalla legge o in caso di riserve, senza necessità di un'ulteriore certificazione da parte del responsabile unico del procedimento, fatto salvo l'utilizzo di personale interno professionalmente qualificato, peraltro previsto dalla legge, qualora particolari condizioni lo rendessero utile, demandando, per gli anni successivi al 2004, al necessario accertamento di carenza d'organico.

Dato atto che lo stato e la condizione di carenza di organico, accertata, in via generale, per gli anni 2003-2004, nella citata DGP n. 243-71818 del 25 marzo 2003, permangono a tutt'oggi e che tale carenza risulta accertata e certificata anche per gli anni 2006-2007, ai sensi dell'art. 28, comma 4, L. 109/94 e s.m.i., come si evince dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento.

Richiamati i motivi e le argomentazioni dettagliatamente illustrati nella citata DGP n. 243-71818 del 25 marzo 2003 in merito al ricorso a collaudatori esterni nonchè all'uso della facoltà di cui al citato art. 28, comma 3, Legge 109/94.

Tenuto conto che l'art. 24, comma 8, della citata Legge Comunitaria 2004 ha abrogato i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 188 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ove erano previsti elenchi istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome da cui prelevare i nominativi dei soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti per l'affidamento di incarichi di collaudo, individuando un metodo di scelta.

Ritenuto, quindi, per le considerazioni sopra-esprese:

1. di disporre, avvalendosi completamente della facoltà di cui all'art. 28, comma 3 L. 109/94 e s.m.i., ed in applicazione dei criteri di economicità, efficienza e responsabilizzazione dei dipendenti dell'ente (in particolare direttori lavori e responsabili di procedimento) che il certificato di regolare esecuzione, in sostituzione di quello di collaudo, potrà essere emesso per i lavori il cui importo contabilizzato risulti essere pari o inferiore a 1.000.000,00 di Euro.
2. di ricorrere per il collaudo di lavori superiori ad 1.000.000,00 di Euro, per gli anni 2006-2007, anche statici ed in corso d'opera ove richiesto dalla legge, alla nomina di collaudatori esterni a fronte dell'accertata carenza di organico, in via generale, per tali anni, e senza la necessità di un'ulteriore certificazione.
3. di estendere i nuovi indirizzi anche ai procedimenti preordinati all'affidamento a professionisti esterni di incarichi di collaudo, al fine di assicurare il rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza anche per tali incarichi e di individuare uniformità nelle procedure di scelta del contraente.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, i seguenti indirizzi per l'affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 12, Legge 109/1994, di servizi di progettazione, direzione lavori e altri servizi tecnico amministrativi connessi nonché incarichi di collaudo, di importo inferiore ai 100.000,00 euro;

A. Elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento degli incarichi

A.1 Il Servizio "Contratti" dell'Area "Istituzionale" cura la formazione ed il continuo aggiornamento di un elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti: la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo, ovvero parti di essi, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ed infine le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di lavori pubblici della Provincia. Una sezione speciale di detto elenco è

dedicata ai soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento di incarichi di collaudi in corso d'opera o finali.

A.2 L'elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, comprende i nominativi dei soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che hanno richiesto di essere in esso inseriti, con le modalità di cui oltre.

B. Formazione e aggiornamento dell'elenco

B.1 Ai fini della formazione dell'elenco viene pubblicato ad inizio anno, indicativamente entro il 30 gennaio, un avviso che richiami i lavori pubblici che la Provincia intende avviare nell'anno, secondo quanto risulta dal documento redatto ai sensi dell'art. 14 della L. 109/94 e dell'art. 13 del D.P.R. 554/99, e che contenga le prestazioni professionali che la Provincia intende richiedere a soggetti esterni all'Amministrazione. L'avviso contiene inoltre l'indicazione delle modalità per la presentazione delle domande, nonché dei criteri di scelta per l'affidamento degli incarichi, di cui alla successiva lettera C. All'avviso è allegato il curriculum vitae tipo, che deve essere compilato e presentato dal richiedente.

B.2 All'avviso di cui alla lettera B.1. viene data pubblicità mediante: -

- affissione all'albo Pretorio;
- inoltre agli Ordini Professionali interessati, aventi sede nella Provincia di Torino;
- inserimento sul sito internet della Provincia;
- inserimento di un estratto dell'avviso sul BUR Piemonte.

B.3 I soggetti interessati devono necessariamente dichiarare nella domanda:

- di essere disponibili ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali indicate nell'avviso;
- l'albo professionale al quale sono iscritti o equivalente in paesi UE ;
- inoltre, per la sezione speciale (incarichi di collaudo): di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 188, comma 4°, lett. a) D.P.R. 554/99; oltre a quant'altro eventualmente previsto nell'avviso.

Alla domanda deve essere necessariamente allegato il curriculum vitae, predisposto secondo il modello allegato all'avviso (per gli incarichi di collaudo dovranno essere indicati almeno gli incarichi espletati negli ultimi tre anni).

B.4.Le domande di inserimento nell'elenco possono essere presentate in qualunque momento nel corso dell'anno e con le medesime modalità possono essere aggiornate dagli interessati.

B.5. I nominativi dei richiedenti sono inseriti nell'elenco con determinazione del Dirigente del Servizio di cui al punto A.1., previa verifica dei requisiti.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale o equivalente in paesi UE;
- abbiano abbandonato un incarico già affidato;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico.

A tal proposito i responsabili del procedimento dovranno tempestivamente segnalare al Dirigente del Servizio Contratti l'eventuale verificarsi dei citati inadempimenti contrattuali. Del mancato inserimento, ovvero della cancellazione dallo stesso, deve essere data tempestiva e motivata informazione all'interessato. In presenza dei requisiti i richiedenti devono essere inseriti nell'elenco.

C. Utilizzazione dell'elenco e affidamento degli incarichi

C.1. L'elenco viene utilizzato per la formulazione di proposte di deliberazione e per l'adozione di determinazioni concernenti incarichi di progettazione, direzione lavori ed altri servizi tecnico amministrativi connessi, nonché incarichi di collaudo, di importo inferiore a 100.000,00 Euro da parte di tutti gli uffici ed i servizi dell'Ente nelle cui attribuzioni è compresa la realizzazione di lavori pubblici.

C.2. Al verificarsi della concreta esigenza di ricorrere a specifiche prestazioni professionali di cui all'elenco, si procederà come indicato ai seguenti punti C.3 e C.4 ad eccezione che per gli incarichi la cui componente di discrezionalità professionale risulti irrilevante [a titolo puramente esemplificativo si citano: 1) rilievi topografici; 2) accatastamenti; 3) relazioni geologiche/geotecniche comprensive dei relativi sondaggi; 4) frazionamenti; 5) stati di consistenza; 6) calcoli strutturali; 7) stime e perizie; 8) elaborati grafici, rendering, editing].

In tali casi si procederà a rotazione fermo restando il limite massimo *per ciascun incarico di Euro 15.000,00* ed il limite annuo inferiore ad Euro 100.000,00 commissionabili al medesimo professionista.

C.3. Per incarichi di progettazione e di direzione lavori nonché di altri servizi tecnico amministrativi connessi di importo fino a 30.000,00 Euro e per incarichi di collaudo di importo fino a 10.000,00 Euro il nominativo del soggetto al quale affidare l'incarico professionale viene individuato nell'elenco con i seguenti criteri: 1) rotazione degli affidamenti; 2) rilevanza del curriculum vitae con riferimento all'oggetto della prestazione nel rispetto del principio di proporzionalità; 3) corrispettivo definito nel rispetto dei minimi inderogabili previsti dalle tariffe professionali vigenti, con la riduzione di cui legge 155/1989 e con spese conglobate non superiori al 15%.

C.4. Per incarichi di progettazione, direzione lavori e altri servizi tecnico amministrativi connessi di importo superiore a 30.000,00 Euro e fino a 75.000,00 Euro e per incarichi di collaudo di importo superiore a 10.000,00 Euro sino a 75.000,00 Euro, si dovrà richiedere ad almeno 5 professionisti, ovvero a 10 professionisti per incarichi di importo superiore a 75.000,00 Euro ed inferiore a 100.000,00 Euro, scelti a rotazione dall'elenco, tenuto conto della tipologia dell'incarico, la presentazione di un'offerta e l'invio di eventuali integrazioni e/o maggiori e dettagliate informazioni sul curriculum vitae già depositato agli atti.

C.5. L'invito a presentare offerta deve precisare i criteri obiettivi così come individuati nel punto C.6 ed i parametri di valutazione sulla scorta dei quali si procederà alla scelta del professionista da incaricare (principio di parità di trattamento e di trasparenza).

C.6. L'individuazione del nominativo, tra quelli che hanno presentato offerta, al quale affidare l'incarico professionale per i singoli lavori è operata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con l'utilizzo dei seguenti criteri:

C.6.1 L'elemento prezzo deve avere una percentuale non inferiore al 50% del peso complessivo. L'offerta riguarderà essenzialmente il ribasso sulle voci di spesa su cui non operano i minimi

inderogabili, ferma restando la riduzione del 20% di cui alla legge n. 155/1989;

C.6.2 La percentuale restante del peso complessivo deve essere ripartita con scelta motivata del RUP tra i seguenti elementi di qualità:

- ~~Le~~ esperienza e merito tecnico desunti dal curriculum vitae;
- ~~Le~~ riduzione dei tempi di espletamento dell'incarico rispetto a quelli indicati dall'Amministrazione.

Il peso dei singoli elementi, ferma restando la percentuale non inferiore al 50% per l'elemento prezzo, sarà individuato volta per volta, a seconda della tipologia di incarico, all'interno della lettera d'invito a presentare offerta.

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

La valutazione delle offerte è rimessa ad una Commissione costituita dal Responsabile del procedimento e da altri due membri di cui uno con competenze amministrative ed uno con competenze tecniche. Dei lavori della Commissione è redatto apposito verbale.

C.7. L'avvenuto affidamento è pubblicizzato mediante pubblicazione del provvedimento di affidamento dell'incarico presso l'Albo Pretorio dell'Ente e previa segnalazione al dirigente del Servizio di cui al punto A.1, per le incombenze attinenti all'aggiornamento dell'elenco.

- 2) Di revocare, conseguentemente, la propria deliberazione n 486 – 93449/2002 del 30 aprile 2002.
- 3) Di modificare parzialmente le disposizioni dettate dalla propria deliberazione n. 243-71818/2003 nella parte relativa al collaudo, per le motivazioni indicate in premessa, prevedendo di avvalersi completamente della facoltà di cui all'art. 28, comma 3 L. 109/94 e s.m.i. ove è possibile sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, limitatamente ai lavori il cui importo contabilizzato risulti essere pari o inferiore a 1.000.000,00 di Euro fermo restando l'obbligo di procedere comunque con il formale collaudo in corso d'opera laddove siano state presentate riserve, ovvero la direzione dei lavori sia stata affidata a professionisti esterni ovvero nei casi previsti dall'art. 187, comma 3, del D.P.R. 554/99.
- 4) Di confermare, per gli anni 2006-2007, permanendo ed essendo già accertata la carenza di organico, come indicato in premessa, il ricorso a collaudatori esterni per i lavori il cui importo sia pari o superiore a 1.000.000,00 Euro, anche statici ed in corso d'opera ove richiesto dalla legge o in caso di riserve, senza necessità di un'ulteriore certificazione da parte del responsabile unico del procedimento, fatto salvo l'utilizzo di personale interno professionalmente qualificato, peraltro previsto dalla legge, qualora particolari condizioni lo rendessero utile.
- 5) Di stabilire che, ove l'incarico professionale non sia unitario ma limitato alla sola progettazione, l'affidamento della direzione lavori dovrà seguire, con successivo provvedimento di affidamento, la procedura stabilita alla lettera C che precede, tenuto conto che l'art. 17, comma 14, Legge 109/94, come novellato, non consente più di affidare, in via

prioritaria, tale incarico al progettista dell'opera.

- 6) Di dare decorrenza alle nuove disposizioni a far data dal 1° gennaio 2006 per permettere la pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco con le indicazioni correlate al Programma triennale e al Piano annuale dei lavori pubblici, approvati insieme al Bilancio di previsione 2006.
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.